

Bruxelles, 8 settembre 2026
(OR. en)

12882/26
ADD 2

Fascicolo interistituzionale:
2026/0247(NLE)

FRONT 163
MIGR 245
VISA 100

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 444 final - ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 444 final - ANNEX 2.

All.: COM(2026) 444 final - ANNEX 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2026
COM(2026) 444 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra relativo
a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere**

ALLEGATO 2

Dichiarazione sull'adesione di Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto internazionale

Per garantire la coerenza e il buon funzionamento dello spazio Schengen, è opportuno che la Danimarca e ogni Stato che applica integralmente l'*acquis* di Schengen sulla base di un accordo riguardante la sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("accordo di associazione Schengen"), e che non è oggetto della presente decisione, possa aderire all'accordo.

Affinché tutti gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto dell'Unione, come pure gli Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto internazionale e che hanno aderito all'accordo ("Stati Schengen"), siano efficacemente rappresentati, è opportuno che si svolgano un dialogo regolare e consultazioni periodiche tra detti Stati e l'Unione, anche tramite lo scambio di opinioni in seno al comitato misto istituito conformemente agli accordi di associazione Schengen. Nel quadro di tali consultazioni, gli Stati Schengen possono formulare proposte volte a garantire che la loro situazione specifica e i loro interessi siano debitamente presi in considerazione.

L'Unione e gli Stati Schengen si coordinano inoltre strettamente affinché le posizioni espresse dall'Unione nel contesto dell'esercizio dei diritti ai sensi dell'accordo, in particolare in seno al comitato misto e in applicazione delle disposizioni sulla risoluzione delle controversie, tengano debitamente conto delle opinioni espresse dagli Stati Schengen.

Qualora uno Stato che ha aderito al presente accordo desideri recedere dallo stesso, fatto salvo il protocollo n. 22 o i pertinenti accordi di associazione Schengen, a seconda dei casi, l'Unione e lo Stato che recede concordano misure adeguate e proporzionate da adottare congiuntamente per mantenere la coerenza e il buon funzionamento dello spazio Schengen.